



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA

in persona dei magistrati:

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| - dr.ssa Vittoria Di Sario | - Presidente - |
| - dr. Vincenzo Selmi | - Consigliere - |
| - dr. Vito Riccardo Cervelli | - Consigliere relatore - |

all'udienza del 30.11.2023 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello iscritta al **n. 1936** del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno **2021**, vertente

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in proprio e quale mandatario di **SCCI S.p.A.**, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti a ministero dr. Paolo Castellini Notaio in Roma, dall'avvocato Maria Carla Attanasio, con la quale elettivamente domicilia in Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto.

-APPELLANTE-

E

SOMASCA ROBERTO, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti rilasciata in primo grado, dall'avvocato Giovanni Collareta, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.

-APPELLATO-

OGGETTO: Appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, pubblicata in data 14.5.2021 e contraddistinta dal n. 4660/2021.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale dell'udienza del 30.11.2023.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. L'INPS propone appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso proposto in primo grado da Roberto Somasca, così dichiarando l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 39720180032002530000 e non dovuto, perché prescritto, l'importo di € 34.283,03 con esso richiesto a titolo di contributi (e accessori) reclamati dall'INPS per la Gestione separata in relazione all'anno 2013.

L'ente previdenziale, in sintesi, censura la declaratoria di prescrizione e conclude chiedendo la riforma della sentenza gravata, nel senso della reiezione dell'originario ricorso.

Roberto Somasca eccepisce l'inammissibilità dell'appello, perché non conforme all'archetipo di cui all'art. 342 c.p.c. e comunque la sua infondatezza nel merito. Rassegna conclusioni conformi, dopo aver riproposto le deduzioni difensive già svolte in primo grado.

Ricostituito il contraddittorio innanzi a questa Corte, all'udienza di discussione del 30.11.2023, l'appello era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.

2. La difesa di Roberto Somasca eccepisce l'inammissibilità dell'appello perché non conforme al modello previsto dall'art. 342 c.p.c. (recte, art. 434 c.p.c.), sostenendo che «parte appellante ha laconicamente riproposto la propria comparsa di costituzione versata in primo grado, alla quale aggiunge eccezioni e domande nuove mai sollevate *in primo grado e di cui si chiede l'immediato rigetto (cfr a pag 11,12 e 13 con la domanda nuova svolta per contributi omessi per l'anno 2012 e 2013 e l'istanza ex art 210 cpc mai formulata in primo grado*».

L'assunto dell'appellato non appare condivisibile, poiché l'impugnazione proposta dall'ente previdenziale consente la chiara individuazione sia della censura rivolta alla decisione gravata, nella specie consistente nell'errata (in tesi) individuazione del dies a quo della prescrizione della pretesa contributiva e sia della diversa soluzione che l'appellante assume corretta.

L'impugnante, poi, seppur con una formulazione non lineare ma comprensibile, chiede in sostanza la reiezione dell'originario ricorso proposto da Roberto Somasca e quindi l'accertamento della debenza da parte dello stesso delle somme reclamate con l'avviso di addebito opposto, sicché l'impugnazione si sottrae anche alla censura di novità della domanda che le rivolge la parte appellata.

L'eccezione di inammissibilità dell'appello non merita accoglimento.

3. La sentenza di primo grado ha ritenuto prescritta la somma di € 34.283,03

richiesta, con avviso di addebito n. 3972018003200253000, dall'INPS a Roberto Somasca a titolo di contributi dovuti alla gestione separata liberi professionisti per l'anno 2013, asserendo che il dies a quo della prescrizione si doveva identificare «nella scadenza prevista per il versamento coincidente con il termine per il saldo delle relative imposte», sicché doveva reputarsi intempestiva, rispetto al termine estintivo quinquennale, la notifica dell'avviso di addebito avvenuta il 14.2.2019, che rappresentava il primo atto potenzialmente produttivo degli effetti di cui all'art. 2945 c.c.

Tale motivazione non si sottrae alla censura di erroneità che le rivolge l'ente previdenziale.

Il Tribunale ha correttamente ritenuto che la prescrizione dei contributi richiesti dovesse decorrere dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (Cass. 31.10.2018 n. 27950; Cass. 18.7.2019 n. 19403; Cass. 19.4.2021 n. 10273) e del pari ha correttamente individuato tale scadenza con «il termine per il saldo delle relative imposte» sui redditi, operando nella specie a regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».

Nella presenta fattispecie, però, detto termine, per effetto della proroga disposta dal DPCM 13.6.2014, si identificava nel 7 luglio 2014 (o al più nel 16.6.2014, ove si volesse ritenere l'inapplicabilità del citato DPCM), queste essendo le date entro le quali doveva corrispondersi, senza incorrere in maggiorazioni, il saldo delle imposte dovute in base alle risultanze delle dichiarazioni Persone fisiche 2014, ossia quelle relative ai redditi percepiti nell'anno 2013, sicché a ben vedere la notifica dell'avviso di addebito ha validamente interrotto il decorso del termine estintivo, poiché lo stesso appellato riconosce di aver ricevuto tale atto in data 14.2.2019, ossia quando il termine quinquennale non era ancora decorso.

Le deduzioni difensive svolte da Roberto Somasca nel presente grado non inducono ad una diversa conclusione, atteso che esse si limitano a considerazioni che non rilevano nell'economia della presente decisione, siccome dirette a negare che il momento iniziale della prescrizione possa coincidere con la presentazione della dichiarazione dei redditi (ossia con il 30.9.2014) e che l'omessa compilazione del c.d. Quadro

RR possa essere apprezzata quale occultamento del debito ex art. 2941 n. 8 c.c., oltre che a censurare come “confusionarie” talune parti del ricorso in appello, in verità insensenziali ai fini della sua piana comprensione, che contengono allegazioni in fatto del tutto estranee alla presente controversia.

4. La riforma della sentenza appellata in punto di prescrizione della pretesa contributiva impone alla Corte la valutazione degli ulteriori profili di illegittimità dell'avviso di addebito dedotti in primo grado dall'originario ricorrente, ritenuti assorbiti dal primo giudice e oggi riproposti in appello.

In particolare, Roberto Somasca lamenta la mancata indicazione del criterio di computo degli interessi, l'ingiusta applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 116, comma 8, lett. b) l. 388/2000 e la sproporzione di dette sanzioni civili, siccome superiori al 60%.

Le contestazioni dell'appellato non hanno pregio.

I criteri di determinazione degli interessi, già stabiliti dall'art. 116, comma 9 l. 388/2000, sono chiaramente indicati al § 5 della pagina n. 7 dell'avviso di addebito opposto.

Roberto Somasca, poi, invoca il più favorevole regime sanzionatorio dettato dall'art. 116, comma 8 lett. a) l. 388/2000, da un lato, riportando il testo di un messaggio INPS in tema di sua mitigazione in ragione delle incertezze connesse a *contrastanti orientamenti sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo* e, dall'altro, negando l'intento di porre in essere un atto di evasione “fiscale”.

L'appellato, però, da un lato, non spiega quale sia stata l'incertezza interpretativa che lo ha indotto in buona fede al mancato pagamento dei contributi dovuti e, dall'altro, non considera che l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 116, comma 8 lett. b) l. 388/2000 è nella specie ben dimostrato dalla mancata iscrizione alla Gestione separata e dalla mancata indicazione nella dichiarazione reddituali della debenza dei contributi (condotte chiaramente volontarie e non determinate da alcuna particolare incertezza interpretativa), pur a fronte della percezione di un reddito soggetto a contribuzione.

L'avviso di addebito determina le sanzioni civili in € 11.884,20, a fronte di € 19.807,00 richiesti quali contributi, sicché le prime sono esattamente il 60% dei secondi, con conseguente pieno rispetto del limite posto dall'art. 116, comma 8 l. 388/2000.

5. Il giudizio di opposizione ad avviso di addebito per contributi previdenziali è,

per espressa volontà legislativa, giudizio per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva (art. 24, comma 6 d.lgs., 46/1999), sicché restano irrilevanti le deduzioni difensive con le quali Roberto Somasca prospetta la violazione di puntuali disposizioni della l. 241/1990, anche sotto il profilo della sua lesione del diritto di difesa all'interno del procedimento amministrativo, che al più potrebbero integrare ragioni di opposizione agli atti esecutivi, dei quali la Corte non può conoscere sia in ragione dell'evidente tardività ex art. 617, comma 1 c.p.c. (l'opposizione è stata proposta il 26.3.2019, a fronte di un avviso di addebito notificato il 14.2.2019), sia in considerazione del precepto di cui all'art. 618, ult. co. c.p.c.

La contestazione della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione separata è effettuata dall'appellato in maniera talmente generica da non essere in alcun modo utilmente scrutinabile, laddove la specificità di siffatte contestazioni sarebbe stata viepiù necessaria nella presente fattispecie, in cui la stessa entità del reddito netto da lavoro autonomo percepito (€ 41.333,00) è tale da escludere la natura occasionale o non abituale dell'attività autonoma svolta.

6. L'appello è dunque accolto con integrale reiezione del ricorso proposto in primo grado da Roberto Somasca.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

A) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge l'opposizione proposta in primo grado da Roberto Somasca avverso l'avviso di addebito n. 39720180032002530000;

B) condanna Roberto Somasca a rifondere all'INPS le spese del doppio grado, che liquida, per compenso professionale, in € 3.000,00 quanto al giudizio innanzi al Tribunale ed in € 4.000,00 quanto al giudizio di appello, il tutto oltre spese generali al 15%.

Roma, il 30.11.2023.

Il Consigliere estensore
dr. Vito Riccardo Cervelli

La Presidente
dr.ssa Vittoria Di Sario